

### LA GESTIONE DEL PERSONALE NEI COMUNI

In diretta con Arturo Bianco

La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio!

Ciclo di seminari online (webinar) gratuiti



10 giugno 2024, dalle ore 11,30 alle 13,00

- Le indicazioni dell'Anac
- Le tempistiche
- Le verifiche da effettuare
- Il superamento delle anomalie
- Le risposte ai quesiti

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli <u>Enti Locali</u>

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

ESPERTO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CONSULENTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AUTORE DI NUMEROSI VOLUMI, TRA CUI «IL CONTRATTO DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. 2019/2021» (CEL EDITORE 2023), "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" (CEL EDITORE 2023), "IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI" (MAGGIOLI EDITORE 2021), "IL CONTRATTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" (CEL EDITORE 2018), "CONTRATTAZIONE DECENTRATA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ" (MAGGIOLI EDITORE 2020), "LA GESTIONE ASSOCIATA DOPO IL DL N. 95/2012" (MAGGIOLI EDITORE 2012) DIRIGE LE RIVISTE TELEMATICHE "OGGI PA", "IL BOLLETTINO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI", "CITTÀ MIA", COLLABORA CON IL SOLE 24 ORE GIÀ PRESIDENTE ANCI SICILIA, GIÀ COMPONENTE LA PRESIDENZA NAZIONALE ANCI, GIÀ DIRIGENTE ANCITEL GIÀ CONSULENTE DAGLA (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO), ANCI ÉD ARAN

PRESIDENTE E COMPONENTE DI NUCLEI DI VALUTAZIONE

- Due documenti: Delibera 213 del 23 aprile; Atto del Presidente dello 1 giugno, che integra e sostituisce tale delibera
- Rilevazione delle pubblicazioni alla data del 31 maggio
- Dal 3 giugno al 15 luglio gli organismi di valutazione compilano le griglie e le attestazioni sul portale Anac e trasmettono gli esiti agli enti
- Entro il 15 luglio i responsabili per la trasparenza pubblicano la griglia e l'attestazione nella sezione «Amministrazione trasparente» «Controlli e rilievi sull'amministrazione» sottosezione «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»

### LE INDICAZIONI DELL'ANAC/1

- Dal 16 luglio iniziative dei responsabili per la trasparenza per il superamento delle carenze nella pubblicazione, con attestazione formale
- Dal 16 luglio verifiche da parte degli organismi di valutazione delle iniziative assunte dalle amministrazioni
- Rilevazione al 30 novembre del superamento delle carenze sulla completezza delle informazioni
- Dal 2 dicembre al 15 gennaio 2025 verifica parte degli organismi di valutazione tramite la specifica griglia
- Entro il 15 gennaio 2025 pubblicazione da parte dei responsabili per la trasparenza delle risultanze dell'attività degli organismi di valutazione

### LE INDICAZIONI DELL'ANAC/2

- Pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico;
- società a partecipazione pubblica non di controllo;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato

### GLI ENTI INTERESSATI

- PUBBLICAZIONE (Non pubblicato, Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente, Pubblicato nella sezione trasparente, n/a)
- COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO (1, 0%; 2, 1 33%; 3, 34% 66%; 4, 67% 99%, 5, 100%, N/A)
- Possibile aggiungere delle note esplicative
- DATI GENERALI (link al sito amministrazione trasparente, indicazione del soggetto compilatore, nominativi degli altri componenti il nucleo di valutazione)
- Si ottiene l'attestazione da parte dell'Anac
- Firma da parte di tutti i componenti il Nucleo di Valutazione prima della pubblicazione nel sito

#### LE VERIFICHE

- Assenza di sottosezioni
- Per ogni incarico di collaborazione e/o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.lgs. n. 165/2001
- Possibile il link alla banca dati degli incarichi in PerlaPA
- «Ente regolato dalla pubblica amministrazione": il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell'attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione.
- "Ente finanziato da una pubblica amministrazione":l'attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale.
- Sufficiente l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato, sia dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, sia da ogni altra amministrazione pubblica

### CONSULENTI E COLLABORATORI/1

- Con riferimento al periodo temporale cui fare riferimento per l'individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni
- Il consulente o collaboratore rende le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta nei confronti non solo nei confronti degli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla pubblica amministrazione, ma anche quelle comunque prestate in favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati.
- Sanzioni per la omessa pubblicazione in capo al dirigente che ha disposto la pubblicazione: maturazione di responsabilità disciplinare e pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata. Inoltre divieto di conferimento di nuovi incarichi
- Compensi al lordo degli oneri fiscali e sociali a carico del consulente
- Incarichi professionali da pubblicare nei bandi di gara e contratti (?)
- Inclusione di commissari dei concorsi, revisori dei conti, nuclei di valutazione
- Aggiornamento tempestivo

### CONSULENTI E COLLABORATORI/2

- 5 sottosezioni:
- Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Piano della Performance: si intende sia il PIAO sia il PEG
- Relazione sulla performance (norma non vincolante per gli enti locali)
- Ammontare complessivo dei premi (dati da pubblicare in tabella)
- Dati relativi ai premi: criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio e distribuzione in forma aggregata, per consentire la verifica della selettività e del grado di differenziazione (da pubblicare in tabella)
- Aggiornamento tempestivo

#### PERFORMANCE

Enti pubblici vigilati: istituito, vigilato e finanziato dall'amministrazione ovvero per il quale l'amministrazione abbia il potere di nomina e/o designazione degli amministratori dell'ente (comprese le istituzioni). Dati da pubblicare: funzioni attribuite; attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate; ragione sociale; misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio); risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio); Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, mediante link al sito dell'ente; Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico mediante link al sito dell'ente; Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

## ENTI CONTROLLATI: SOTTOSEZIONE VIGILATI

- Società partecipate: quelle di cui si detengono quote (salvo quelle quotate e quelle che hanno emesso strumenti finanziari)
- Con aggiornamento annuale: funzioni attribuite; attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate; ragione sociale; misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo; Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico mediante link al sito della società; Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico mediante link al sito della società; Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate;
- Con aggiornamento tempestivo: provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica; acquisto di partecipazioni in società già costituite; gestione delle partecipazioni pubbliche; alienazione di partecipazioni sociali; quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati; razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016
- Vanno inoltre pubblicati:
- provvedimenti, di cui all'art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 175/2016, con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- I provvedimenti, di cui all'art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 175/2016, con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

## ENTI CONTROLLATI: SOTTOSEZIONE SOCIETA'

- Enti di diritto privato controllati, comunque denominati, intesi come sottoposti a controllo da parte dell'Amministrazione, incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi
- Con aggiornamento annuale: funzioni attribuite; attività svolte in favore dell'amministrazione o attività di servizio pubblico affidate; ragione sociale; misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo; dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico mediante link al sito dell'ente; dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico mediante link al sito dell'ente; collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

### ENTI CONTROLLATI: DI DIRITTO PRIVATO

- Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
- Aggiornamento annuale
- Sanzioni: Nel caso in cui la mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 dipenda dall'omessa comunicazione degli stessi alla pubblica amministrazione da parte degli enti, è vietata l'erogazione in favore di questi ultimi di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata; sanzione anche per il responsabile dell'ente per la mancata pubblicazione; sanzione per gli amministratori che non comunicano all'ente i propri compensi

### ENTI CONTROLLATI: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

- criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- atti normativi, leggi e regolamenti, che declinano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, così come gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione dei regolamenti o delle leggi, sia che essi riguardino sussidi, indennizzi, premi, contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali.
- Atti di importo superiore a 1.000 euro. Da specificare che quelli relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati vanno pubblicati solo nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

# SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI/1

- Condizione di efficacia
- Pubblicazione tempestiva

Elenco unico con: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma o il titolo a base dell'attribuzione; ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Occorre riferirsi solo agli atti che hanno un contenuto economico diretto

Le amministrazioni e gli enti non devono pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economicosociale degli interessati, adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici

Si ricordano gli obblighi di pubblicità a carico delle società, associazioni e cooperative sociali che non pubblicano i dati sui contributi ricevuti

# SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI/2

- 2 sottosezioni da aggiornare tempestivamente
- Patrimonio immobiliare, utilizzando i dati catastali
- Canoni di locazione o affitto (sia incassati che corrisposti)
- Includere gli immobili di edilizia residenziale pubblica: elenco, canoni di locazione e non nominativi degli inquilini
- Indicazione degli immobili per i quali non si percepiscono canoni
- Evidenziazione degli immobili confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata (da indicare con il codice della specifica Agenzia nazionale): in caso negativo indicare tale condizione
- Non possibile il collegamento con la specifica sanzione

### BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Tre sottosezioni con aggiornamento tempestivo
- "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: pubblicazione dei contenuti inerenti il "Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance" e la "Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
- «Organi di revisione amministrativa e contabile": pubblicazione delle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al rendiconto di gestione.
- 3. "Corte dei conti": pubblicazione di tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

## CONTROLLI E RILIEVI SULLE AMMINISTRAZIONI

- 5 sottosezioni
- Carta dei servizi e standard di qualità: carte adottate ed impegni verso gli utenti
- 2. Class action: ricorsi presentati, sentenze adottate e iniziative assunte dall'ente
- 3. Costi contabilizzati: riferimento ai costi contabilizzati e relativo andamento nel tempo dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi. Servizi intesi come funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione
- 4. Liste di attesa: vincolo non applicabile agli enti locali
- 5. Servizi in rete: soddisfazione degli utenti, nonché le statistiche di utilizzo, con eventuale link agli obblighi di trasparenza del servizio di raccolta rifiuti

#### SERVIZI EROGATI

#### 4 sottosezioni

- Dati sui pagamenti: Uscite correnti Acquisto di beni e di servizi: Trasferimenti correnti, Interessi passivi, Altre spese per redditi da capitale, Altre spese correnti; Uscite in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni: Contributi agli investimenti; Altri trasferimenti in conto capitale; Altre spese in conto capitale; Acquisizioni di attività finanziarie. Indicazione dei beneficiari e dell'ambito temporale di riferimento. Si suggerisce l'aggiornamento semestrale in fase di prima applicazione e, quindi, trimestrale.
- 2. Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale: non applicabile agli enti locali
- Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti: con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e trimestralmente, ammontare complessivo dei debiti, inteso come la somma degli importi delle fatture scadute al termine di ciascun periodo di riferimento e numero delle imprese creditrici,
- 4. IBAN e pagamenti informatici: Iban di accredito, PagoPA, Delega Unica F24, Sepa Direct Debiti, altre forme, pagamento diretto presso la cassa e/o la tesoreria

#### PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Non vi sono sottosezioni. Aggiornamento tempestivo
- Pubblicazione atti di governo del territorio, quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, documento programmatico preliminare, piani delle attività estrattive
- La pubblicazione dei Piani, generali o attuativi, comunque denominati, nonché delle loro varianti non è limitata a 5 anni: essa va effettuata fino a che i documenti producono effetti.
- Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.
- Per ciascun atto di pianificazione devono essere resi disponibili oltre ai provvedimenti finali anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici
- Obbligo da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della proposta di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della deliberazione di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione.
- Per ciascun atto di pianificazione devono essere resi disponibili oltre ai provvedimenti finali anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.
- Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici

## PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

- Risposta positiva per la pubblicazione della indizione di una procedura negoziata
- La verifica va fatta sull'ultimo quinquennio
- Non necessaria la verifica delle altre parti della sezione amministrazione trasparente non oggetto della verifica
- Supporto al RUP considerato incarico professionale non va pubblicato, nella lettura prevalente, nella voce consulenti e collaboratori ma tra i bandi di gara e contratti; se erroneamente considerato collaborazione va pubblicato nella voce consulenti e collaboratori

#### LE RISPOSTE AI QUESITI